



19411/14

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

SU

Composta da

Claudia Squassoni

- Presidente -

Ordin. n. sez. 1209

Amedeo Franco

UP - 6/5/2014

Luigi Marini

- Relatore -

R.G.N. 50839/2013

Vito Di Nicola

Chiara Graziosi

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

TAMBORRINO Emanuele, nato a Maglie il 15/11/1976

avverso la sentenza del 9/5/2013 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, che lo ha condannato alla pena di 6.000,00 euro di ammenda in relazione al reato ex art.44, lett.a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 accertato il 13/7/2009;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo ;annullarsi la sentenza con rinvio

udito per l'imputato l'avv. Sabrina Pascale in sostituzione dell'avv. Adriano Tolomeo, che ha concluso chiedendo accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/5/2013 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, che ha mandato assolti i sigg. Massimo Tamborrino e Luigia Antonazzo e condannato il sig. Emanuele Tamnorrino alla pena di 6.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dall'art.44, lett.a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, così diversamente rubricata l'ipotesi ex art.44, lett.b), della medesima legge, accertato il 13/7/2009.

M

Il Tribunale ha ritenuto che le opere indicate nel capo d'imputazione siano state realizzate in modo difforme dalle previsioni del permesso di costruire e che emergano prove di responsabilità esclusivamente nei confronti del committente.

2. Avverso tale decisione il sig. Tamborrino propone ricorso in sintesi lamentando:

- a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il Tribunale omissivo di consentire alla difesa la proposizione di domanda di oblazione ex art.162 cod. pen. per il reato così come rubricato in sentenza (Sez. Un., n.7645 del 28/2/2006);
- b. Violazione degli artt.3, 24 e 111 Cost. in relazione alla compressione del diritto di difesa come garantito dall'art.162 cod. pen.;
- c. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art.520 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che la questione sollevata con i primi motivi di ricorso debba essere rimessa all'attenzione delle Sezioni Unite Penali sussistendo un contrasto potenziale rispetto alla giurisprudenza vigente anche avendo riguardo a precedenti decisioni di questa Sezione.

2. Il tema del rapporto fra istituto dell'oblazione ex art.162-bis cod. pen. e qualificazione giuridica del fatto di reato ritenuta in sentenza in termini diversi dall'ipotesi di accusa ha già formato oggetto in passato di soluzioni giurisprudenziali divergenti. Il contrasto generatosi fu risolto dalle Sezioni Unite Penali della Corte con la sentenza n.7645 del 28/2/2006, Autolitano e altro, nella quale venne affermato il principio che, in assenza di modifica della contestazione da parte del pubblico ministero e in presenza di diversa qualificazione del fatto da parte del giudicante, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art.141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.,

3. Tale interpretazione delle disposizioni citate, che fa salva l'ipotesi che l'imputato abbia avanzato richiesta di oblazione sulla base della futura possibile derubricazione del reato (in termini: Sez.2, n.40037 del 14/10/2011, Mosole), è stata confermata da successive decisioni della Corte (fra tutte, Sez.1, n.14944 del 21/2/2008, Scarano) e di questa stessa Sezione (fra tutte, la sentenza n.12284 del 19/10/2011, dep. 2/4/2012, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt.162, 162-bis cod. pen., 521 cod. proc. pen. e 141 disp. att. cod. proc. pen.). Ancora di recente questa Sezione (sentenza in procedimento n.23897/2013,

Presti, in fase di deposito) ha ritenuto di uniformarsi alla giurisprudenza citata e dichiarato inammissibile il ricorso.

4. Questo collegio ritiene che la soluzione interpretativa ricordata non possa essere seguita.

5. Sotto un primo profilo, essa presenta un possibile profilo di incoerenza nella parte in cui afferma, e sul punto la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite del 2006 è esplicita, che il diritto dell'imputato ad avvalersi dell'istituto dell'oblazione può essere tutelato esclusivamente nell'ipotesi che in corso di dibattimento il pubblico ministero modifichi la contestazione e qualifichi il fatto secondo una rubrica che, a differenza di quella inizialmente addebitata all'imputato, consenta l'applicazione dell'art.162-bis cod. pen. In tal modo, viene rimessa alla sola parte processuale pubblica una decisione che risulta decisiva per l'esperimento della procedura di oblazione e che, in caso di mancata modifica della contestazione, verrà successivamente smentita dal giudice.

6. Sotto un diverso profilo, poi, l'interpretazione fin qui adottata deve considerarsi non in linea con i principi della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Edu; in particolare con i principi dettati dall'art.6 della Convenzione come fissati con la sentenza 11/12/2007, Drassich c.Italia.

7. Merita sul punto ricordare che sotto un diverso ma correlato profilo questa stessa Corte, nell'argomentare in tema di correlazione fra accusa e sentenza, ha negato che sussista una non compatibilità del regime processuale coi principi fissati dalla citata sentenza della Corte Edu qualora l'avvenuta riqualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero in corso di dibattimento ponga l'imputato nella condizione di valutare il nuovo quadro di riferimento, non richiedendosi per il rispetto dei diritti della parte che il giudice informi l'imputato stesso della possibilità che il fatto contestatogli venga diversamente definito.

8. In altri termini, il collegio ritiene che la natura delle conseguenze giuridiche derivanti per l'imputato dalla definizione della procedura di oblazione, certamente più favorevoli rispetto a quelle derivanti dalla sentenza dibattimentale, comportino l'esistenza di un diritto della persona a poter attivare detta procedura con riferimento al reato ritenuto dal giudice in sentenza e non solo con riferimento al reato che la parte pubblica ha inteso individuare. Tale diritto non trova adeguata tutela nell'ipotesi che forma oggetto del presente ricorso, e cioè di diversa e più favorevole qualificazione del fatto in sentenza, non potendosi pretendere che l'imputato e la sua difesa tecnica prendano preventivamente in esame tutte le possibili qualificazioni del fatto diverse da quella oggetto della formale contestazione e avanzino prima delle conclusioni del

pubblico ministero una richiesta di oblazione "condizionata" alla eventuale decisione.

9. Dal momento che tale conclusione che il collegio intende adottare si pone in contrasto con la citata decisione delle Sezioni Unite Penali e con la giurisprudenza costante della Corte, la questione deve essere rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite per un nuovo esame.


P.Q.M.

Dispone trasmettersi il ricorso alle Sezioni Unite Penali della Corte.

Così deciso il 6/5/2014

Il Consigliere estensore

Luigi Marini



Il Presidente

Claudia Squassoni

